

BANDO DI CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MARZO 2010, N. 607 (ART. 13 LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2005 N. 20) PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A BENEFICIARE DELLA LOCAZIONE O DELLA VENDITA DI 64 ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA SITI NEL COMUNE DI BARI – S. SPIRITO ALLA LOCALITÀ TORRICELLA (MAGLIA 13) E SEGNALATI AL COMUNE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE N° 139.

Art. 1

OGGETTO DEL BANDO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

N. 64 alloggi di edilizia convenzionata di proprietà del fondo comune di investimento immobiliare denominato "Fondo Esperia", gestito da Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (il "Soggetto Attuatore"), ammessi a finanziamento ai sensi della Delibera di Giunta Regionale del 3/3/2010 n. 607, realizzati nel rispetto delle caratteristiche di cui al D.M. 22/4/2008 (G.U. n. 164 del 24/6/2008) sulla Edilizia Residenziale Sociale, siti nel Comune di Bari alla località Torricella (Maglia 13) - quartiere Enzitetto in Santo Spirito, previsti nel piano di lottizzazione n° 139 della zona di espansione C2, adottato con deliberazione n. 443 del 11 luglio 2013 dalla Giunta Comunale di Bari, successivamente approvato con delibera n° 221 del 15 aprile 2014 della Giunta Comunale, da vendere o concedere in locazione.

Detti n. 64 alloggi risultano identificati al Catasto dei Fabbricati di Bari al foglio 8, particella 860 con i subalterni 8 al 11 – 13 – 14 – 16 – dal 18 al 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 29 – 31 - 33 – 34 – 36 – 38 - 39 - 41 – 43 – 44 – 46 – dal 49 al 51 - 53 – 54 – 56 e al foglio 8 particella 861, con i subalterni dal 8 al 10 – 12 – 13 – 15 – 17 al 19 – 21 – 22 – 24 – 26 – 27 – 29 – 31 – 32 -34 – 36 al 39 - 41 - 42 - 44 – dal 46 al 49 – 51 – 52 - 54 e relative pertinenze.

Gli appartamenti sono dotati di impianto centralizzato di riscaldamento e raffrescamento e per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Ogni unità è dotata di contabilizzatore dei consumi per la ripartizione dei relativi costi delle utenze. Gli edifici sono in classe energetica A 4.

I 64 alloggi oggetto del presente bando saranno assegnati secondo le seguenti modalità:

- n. 37 alloggi in diritto di proprietà;
- n. 20 in locazione per un periodo non inferiore ad anni 8, con patto di futura vendita;
- n. 7 alloggi in locazione per un periodo non inferiore ad anni 16, con diritto di prelazione in favore del locatario fino alla scadenza del contratto di locazione.

Il bando è finalizzato alla formazione di un elenco di soggetti interessati alla locazione per un periodo non inferiore ad anni 16, con diritto di prelazione in favore del locatario fino alla scadenza del contratto di locazione, un elenco di soggetti interessati alla locazione per un periodo non inferiore ad anni 8 con patto di futura vendita, e un elenco di soggetti interessati all'acquisto di alloggi edilizia residenziale convenzionata di proprietà privata, su porzione di complesso immobiliare sito in Bari.

Gli alloggi oggetto del presente avviso fanno parte di un progetto abitativo sperimentale denominato BARI SOCIAL HOUSING all'interno del quale la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi è accompagnata dalla progettazione partecipata di una serie di spazi e servizi - dedicati da un lato agli inquilini dei nuovi alloggi, dall'altro agli abitanti del quartiere e della città - nella piena convinzione che la dimensione relazionale sia un elemento chiave per il benessere di una comunità dei condomini e degli abitanti.

L'attività, a cui gli assegnatari degli alloggi potranno liberamente decidere di partecipare o meno, prevede pertanto l'accompagnamento nella sperimentazione di forme di condivisione, anche con il supporto di strumenti tecnologici e digitali, con l'invito ai futuri residenti a partecipare attivamente alla costruzione di una comunità abitativa sostenibile, collaborativa e solidale.

Gli alloggi ceduti in vendita non possono essere alienati o ceduti in locazione prima che siano trascorsi anni 20 dalla sottoscrizione della Convenzione stipulata in data 30/9/2016 tra la

Società Residence Parco Gentile s.r.l. e il Comune di Bari e registrata a Bari con n. 28929, Repertorio 881 Raccolta 620 (la "Convenzione").

Gli alloggi concessi in locazione, anche con patto di futura vendita, non possono essere sublocati.

In caso di decesso dell'aspirante beneficiario o del beneficiario, prima della stipula del relativo contratto, subentrano rispettivamente nella domanda e nella assegnazione i componenti del nucleo familiare così come individuati nell'art. 3 nell'ordine ivi indicato. I componenti del nucleo familiare del beneficiario deceduto potranno rinunciare all'assegnazione.

Art. 2

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E PREZZI

Le caratteristiche, le superfici e i prezzi degli alloggi corrispondono ai criteri stabiliti negli artt. 2, 3 e 4 della Convenzione, per l'attuazione del programma di Edilizia Residenziale Convenzionata di tipo Sociale a Prezzi e canoni calmierati relativa a n. 230 alloggi di cui al predetto piano di lottizzazione n. 139 e interessante la maglia urbanistica di espansione C/2 n. 13 del PRG, tra i quali sono ricompresi i 64 alloggi in questione oggetto di finanziamento regionale.

Le caratteristiche, superfici, prezzi e dotazioni di ciascun alloggio sono dettagliatamente elencati negli allegati A, B e C del presente bando.

Per quanto riguarda gli alloggi concessi in locazione, durante la vigenza del contratto di locazione, il canone annuo sarà soggetto a revisione annuale nella misura (se positiva) del 75% dell'indice ISTAT FOI.

Alla stipula del contratto di locazione il conduttore dovrà versare un deposito cauzionale di 3 (tre) mensilità a garanzia del rispetto degli obblighi previsti nel contratto di locazione. Al canone come sopra determinato dovranno essere aggiunti gli oneri accessori e l'IVA e/o l'imposta di registro laddove applicabili.

Art. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di assegnazione per la locazione, locazione con patto di futura vendita e acquisto, le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

1) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione Europea, oppure di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

2) avere la residenza anagrafica o esercitare l'attività lavorativa, esclusiva o principale nel Comune di Bari o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale del Comune di Bari, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

3) il nucleo familiare richiedente, non deve essere titolare del diritto di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località.

L'adeguatezza dell'alloggio in rapporto alla dimensione del nucleo familiare, deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;

- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

4) Il nucleo familiare richiedente, non deve altresì aver ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi da Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non risulti inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

5) nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente deve aver ceduto in tutto o in parte senza titolo né occupato un alloggio di Edilizia residenziale pubblica. L'occupazione senza titolo deve essere stata accertata mediante decreto di rilascio alloggio e, in tal caso, la limitazione in questione opera in via permanente. Mentre, se l'occupazione e la cessione sono state accertate con definitivo provvedimento penale di condanna, tali limitazioni operano con riferimento a reati commessi nei cinque anni precedenti alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso (L. n. 80/2014 art. 5, comma 1-bis).

6) Il nucleo familiare deve essere percettore di reddito. Per il nucleo familiare richiedente locazione e locazione con patto di futura vendita, il canone di locazione dell'alloggio richiesto in assegnazione non dovrà incidere nella misura superiore al 30% della somma dei redditi fiscalmente imponibili dell'intero nucleo familiare. In ogni caso, il reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 21 L. n. 457/1978 e successive modificazioni e integrazioni non deve superare € 45.779,00 (quarantacinquemilasettecentosettantanove/00).

Ai fini della determinazione del reddito convenzionale si sommano i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi degli stessi al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni o sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi. Dal reddito così determinato vengono detratti € 516 per ogni figlio fiscalmente a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60% (L. n. 457/1978, art. 21). La riduzione del 40% non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo. Nel caso di redditi misti le decurtazioni di cui sopra vengono operate solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero, decurtati dei soli contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori. Il richiedente è tenuto a dichiarare i redditi fiscalmente imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno 2018.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DPR 30 maggio 1989, n° 223 e unioni civili come oggi disciplinate dall'art. 1 della Legge n°76 del 20 maggio 2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

Possono presentare domanda di partecipazione anche nuclei familiari che, alla data di valutazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui sopra non si sono ancora costituiti, ma si costituiranno entro 1 anno dalla data di presentazione della domanda e comunque prima della stipula del contratto di affitto e/o acquisto. In tale ipotesi il richiedente indica i componenti che andranno a costituire il nuovo nucleo familiare e la verifica dei requisiti, compreso il requisito reddituale, viene effettuata esclusivamente nei confronti di quest'ultimi. Per tale motivo, entro il termine previsto per

il distacco, il nuovo nucleo familiare deve costituirsi in modo conforme a quanto dichiarato, pena la mancata possibilità di accedere alla locazione e/o all'acquisto.

Anche nel caso di nucleo familiare già costituito ma convivente con diverso nucleo familiare, la verifica dei requisiti, compreso il requisito reddituale, viene effettuata esclusivamente nei confronti dei componenti che il soggetto istante, in autocertificazione, dichiarerà essere coloro che si trasferiranno nel nuovo alloggio.

Qualora uno dei componenti indicati sia coniugato, nel nuovo nucleo familiare è obbligatoriamente incluso il coniuge, anche se non espressamente dichiarato. Ai fini della esclusione del coniuge non compreso nello stato di famiglia del richiedente, quest'ultimo può produrre, contestualmente alla domanda, il provvedimento giudiziale attestante l'intervenuta separazione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione (redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, su appositi moduli), e comunque alla data di stipula del contratto di locazione e/o acquisto e devono permanere in costanza di rapporto di locazione.

Art. 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Ogni informazione inerente le modalità di compilazione potrà essere reperita presso: - lo Sportello Agenzia per la Casa presso la Ripartizione Patrimonio – P.O.S. Edilizia Residenziale Pubblica – Viale Archimede n. 41/A – Bari; - le sedi di tutti i Municipi; - l'Ufficio relazioni con il pubblico – Via Roberto da Bari – Bari;

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate avvalendosi esclusivamente dei moduli disponibili sul sito internet del Comune di Bari: www.comune.bari.it.

I moduli della domanda (All.ti 1, 2, 3 e 4), debitamente sottoscritti a pena di nullità, devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2019 tramite raccomandata a/r al Comune di Bari (farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante) o a mano presso lo Sportello Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio – Viale Archimede n. 41/A – Bari. Saranno considerate nulle ed inefficaci le domande non integralmente compilate sugli appositi moduli, non sottoscritte e/o prive di una copia di un documento d'identità in corso di validità.

I moduli della domanda sono formulati in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Nei predetti allegati è contenuto un questionario a cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza.

Si specifica ulteriormente che, a pena di esclusione, il richiedente deve apporre la firma autografa sui moduli che la prevedono e allegare un documento di identità in corso di validità.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la esclusione dalla possibilità di beneficiare dell'assegnazione di uno degli alloggi oggetto del presente bando, determinano una violazione di legge e saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Entro l'inizio del semestre precedente alla scadenza quadriennale del contratto di locazione gli assegnatari devono presentare autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti soggettivi. La mancata presentazione di detta autocertificazione, la riscontrata falsità delle autocertificazioni, la perdita anche di uno solo dei requisiti o la morosità nel pagamento dei canoni di locazione o oneri condominiali, ove per morosità si intende il mancato pagamento di canoni di locazione per almeno tre mesi e/o degli oneri condominiali anche solo per una mensilità (ai sensi della L.R. n. 10/2014, come modificata dalla successiva L.R. n. 50/2014), determina il mancato rinnovo e conseguente scioglimento del contratto di locazione con obbligo di rilascio dell'immobile, oltre alle conseguenze di natura civilistica previste nei relativi contratti di locazione.

Art. 5
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni del presente Bando.

Provvede inoltre a creare le graduatorie delle candidature ammissibili per ciascuna delle modalità di assegnazione degli alloggi (locazione 16 anni, locazione 8 anni con patto di futura vendita, acquisto).

Le graduatorie verranno formulate abbinando alle preferenze dei richiedenti, i punteggi, indicati con numeri interi, da attribuirsi in relazione alle condizioni sottoelencate e riferite al concorrente ed al suo nucleo familiare, in attuazione dell'art. 8 della Deliberazione di Giunta Regionale 3/3/2010 n. 607:

1. nuclei di cui almeno uno dei componenti ha età inferiore ad anni 18: **punti 10**;
2. coppie di individui che abbiano contratto matrimonio nell'arco di due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso o che siano conviventi ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76 con relativa iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o in quanto legati - ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DPR 30 maggio 1989, n° 223 - da vincoli affettivi da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, purché entrambi i componenti sposati o conviventi, alla data di pubblicazione del bando abbiano età non superiore a 35 anni: **punti 9**;
3. nuclei composti da un componente maggiorenne con minore a carico o soggetti legalmente separati con figli fiscalmente a carico non conviventi: **punti 8**;
4. nuclei familiari composti da almeno un maggiorenne con invalidità certificata superiore al 75% o minorenni in condizione di disabilità certificata che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: **punti 7**;
5. coppie di individui che contrarranno matrimonio o che stabiliranno convivenza ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76 con relativa iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o in quanto legati - ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DPR 30 maggio 1989, n° 223 - da vincoli affettivi, entro un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e comunque prima della stipula del contratto di affitto e/o acquisto, purché entrambi i componenti, alla data di pubblicazione del bando abbiano età non superiore a 35 anni: **punti 6**;
6. nuclei familiari di cui almeno uno dei componenti ha età pari o superiore ad anni 65: **punti 5**;
7. soggetti o nuclei di cui un componente è stato vittima di violenza di genere: **punti 4**;
8. soggetti nelle condizioni stabilite dall'art.40, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero": **punti 3**;
9. soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione o per morosità con provvedimento emesso precedentemente alla data di presentazione della domanda (non danno diritto ad alcun punteggio preferenziale i provvedimenti di sfratto fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempimenti contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite): **punti 2**;
10. nuclei familiari di cui l'unico componente esercente attività lavorativa abbia sottoscritto un contratto di lavoro precario (non a tempo indeterminato): **punti 1**.

I punteggi di cui alle suindicate condizioni sono cumulabili, ad eccezione di quelli ai nn. 2 e 5 che non sono cumulabili tra di loro. Se lo stesso requisito è posseduto da più componenti del nucleo, si dovrà attribuire il relativo punteggio ad uno solo degli stessi mentre se lo stesso soggetto possiede più requisiti, o diversi soggetti posseggono diversi requisiti, i relativi punteggi saranno cumulabili in capo al/ai medesimo/i.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, verrà effettuato il sorteggio per la formazione delle graduatorie delle candidature ammissibili.

Il Comune di Bari si riserva di chiedere l'integrazione della documentazione nonché di effettuare, sulle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente, le verifiche previste dalla legge; si ribadisce che l'eventuale attestazione falsa, anche di una sola delle notizie fornite, comporterà l'esclusione dal concorso e le conseguenze di carattere penale.

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione per l'attribuzione del corrispondente punteggio. Tale documentazione deve essere presentata in originale o in copia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal soggetto a cui detta documentazione si riferisce unitamente alla copia del documento di identità dello stesso se non coincidente con il soggetto istante.

Si indica di seguito, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione facoltativa per l'attribuzione del punteggio richiesto:

1. certificazione attestante il costituendo nucleo familiare se si tratta di nuclei che saranno costituiti entro un anno dalla data di presentazione della domanda e comunque prima della stipula del contratto di affitto e/o acquisto;
2. integrale dichiarazione dei redditi (modelli 730, CU, unico, e/o ulteriore idonea documentazione attestante la percezione di redditi da lavoro);
3. in caso di neoassunto o di assunto, il contratto di lavoro;
4. certificazione di invalidità;
5. provvedimento di separazione tra coniugi o soggetti uniti civilmente;
6. nel caso di assegnatario non residente nell'ambito territoriale del Comune di Bari ove svolga l'attività lavorativa, idonea attestazione da parte del datore di lavoro;
7. in caso di soggetti vittima di violenza di genere, denunce – querele attestanti detta violenza;
8. contratto di lavoro non a tempo determinato.
9. provvedimento di sfratto esecutivo per morosità o finita locazione.

Ai fini dell'inserimento del richiedente all'interno di uno dei tre elenchi di soggetti ammissibili che il Comune di Bari provvederà a redigere, si terrà conto delle preferenze indicate dallo stesso richiedente al n. 1 e al n. 2 del punto 15) dell'allegato n. 1 del presente bando.

Art. 6 PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE

Il Comune di Bari provvede alla redazione delle graduatorie delle candidature ammissibili che saranno trasmesse al Soggetto Attuatore.

Con Determinazione dirigenziale, il Direttore della Ripartizione Patrimonio provvederà a redigere le graduatorie con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente in relazione alle priorità di cui al precedente articolo 5 e tenendo conto, ai fini dell'individuazione della relativa graduatoria, delle preferenze indicate dallo stesso richiedente al n. 1 e al n. 2 del punto 15) dell'allegato n. 1 del presente bando.

Le graduatorie delle candidature ammissibili saranno pubblicate sull'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Bari. Detta pubblicazione sull'albo Pretorio costituirà valida notifica a tutti i soggetti individuati e ai soggetti esclusi.

Il Comune di Bari provvederà a trasmettere le graduatorie delle candidature ammissibili al Soggetto Attuatore e alla Regione Puglia.

La procedura di competenza del Comune di Bari si considera conclusa al momento della trasmissione al soggetto attuatore e alla Regione Puglia delle graduatorie delle candidature ammissibili.

Sarà onere del Soggetto Attuatore stesso stabilire, seguendo la priorità assegnata a ciascun elenco e meglio descritta all'art. 5, l'abbinamento tra alloggio e nucleo familiare richiedente, fermo restando la facoltà prevista all'art. 5 della Convenzione concessa al Soggetto Attuatore di verificare che l'incidenza del canone sul reddito del nucleo familiare non sia superiore al 30% da calcolarsi al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.

L'inserimento nelle graduatorie delle candidature ammissibili non è quindi condizione che garantisce certezza di accesso all'acquisto o locazione a canone calmierato in quanto l'abbinamento di cui al punto precedente, effettuato dal Soggetto Attuatore suddetto, dovrà tener conto della tipologia di alloggi disponibili (numero vani), caratteristiche del nucleo familiare (numero persone che lo compongono) e sostenibilità del canone.

Gli alloggi saranno progressivamente proposti dal Soggetto Attuatore (o suo incaricato) ai candidati seguendo l'ordine assegnato all'interno delle graduatorie, il quale potrà scegliere sul pacchetto di alloggi adeguato alle proprie condizioni economiche e familiari disponibili.

Il candidato, in caso di rinuncia per qualsiasi motivo all'alloggio/agli alloggi proposti, sarà cancellato dall'elenco.

Il soggetto attuatore sarà tenuto a trasmettere in copia al Comune copia dei relativi contratti sottoscritti secondo le modalità di cui all'art. 8 della predetta Convenzione.

L'Amministrazione comunale sarà del tutto estranea ai rapporti di natura contrattuale relativi agli alloggi oggetto del presente bando, ivi comprese le condizioni e le modalità di pagamento, che saranno concordati direttamente ed esclusivamente tra i beneficiari individuati da graduatorie delle candidature ammissibili e il Soggetto Attuatore.

Al Comune resterà il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi statuiti nella Convenzione.

Art. 7

INFORMATIVA USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Regolamento UE 2016/679 e successivo D.lgs. del 101/2018)

I richiedenti, sottoscrivendo a pena di inammissibilità della domanda, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (all.to n. 4), prendono atto dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successivo D.lgs. del 101/2018, essendo a conoscenza che:

1. il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda, anche relativi al proprio nucleo, è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo per l'inserimento nella graduatoria delle candidature ammissibili;
2. il trattamento dei dati, che sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, comporta operazioni relative anche ai dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivo D.lgs. del 101/2018.

Responsabile del presente procedimento è il direttore *pro tempore* della Ripartizione Patrimonio.